

Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

AC 3264

Proposte di modifica

- 1. Gratuità certificazione verde**
- 2. Cancellazione dell'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde**
- 3. Tamponi salivari**
- 4. Autonomia regionale aperture**
- 5. Ripristino dell'organico COVID**
- 6. Revisione organici**
- 7. Interventi sul dimensionamento scolastico**
- 8. Numero alunni per scuola**
- 9. Rapporti alunni docenti**
- 10. Adeguamento organico di fatto all'organico di diritto**
- 11. Revisione criteri organico sostegno**
- 12. Revisione criteri organici educatori**
- 13. Indennità di rischio biologico**
- 14. Assistenti tecnici negli istituti comprensivi**

Articolo 1

1. Gratuità certificazione verde

Dopo il comma 6 si aggiunge il comma 6-bis

Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è apportata la seguente modificazione:

Alla lettera c) del comma 2 articolo 9 si aggiunge in fine "il rilascio della certificazione deve essere previsto in forma gratuita".

Motivazione: allo scopo di non generare alcuna limitazione né alcuna discriminazione per la partecipazione alle procedure di reclutamento previste tramite i pubblici concorsi occorre prevedere che il rilascio della certificazione verde per chi effettua il tampone sia possibile in forma gratuita.

2. Abolire il comma 6.

Motivazione: il comma è abolito in quanto in contrasto con il regolamento comunitario n. 953/2021. A tal fine, Anief dichiara di aver raccolto più di 125.000 firme per la sua soppressione in appena tre settimane, segno dell'evidente percezione della discriminazione e della illegittimità della norma introdotta, peraltro inutile al fine di garantire la didattica in presenza rispetto a sette milioni di alunni non in possesso del green pass e a fronte di soli cento mila tra personale docente ed amministrativo sprovvisti nonché lesiva del diritto allo studio di tutti gli studenti universitari.

3. Tamponi salivari

Dopo il comma 6 si aggiunge il comma 6-bis

Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è apportata la seguente modificazione:

Alla lettera c) del comma 2 articolo 9 si aggiunge in fine “quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute”.

Motivazione: allo scopo di non generare alcuna limitazione né alcuna discriminazione per la partecipazione alle procedure di reclutamento previste tramite i pubblici concorsi occorre prevedere che il rilascio della certificazione verde avvenga anche a seguito dell'esecuzione di tamponi salivari come previsto anche dall'emendamento presentato dalla commissione affari sociali al DL 23 luglio 2021, n. 105.

4. Autonomia regionale aperture

Il comma 4 è così riscritto

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1.

Motivazione: risulta ragionevole prevedere che il processo di riapertura possa *sempre* essere rivalutato su base regionale in base alla situazione epidemiologica dei territori.

5. Ripristino dell'organico COVID

All'articolo 1 si aggiunge in fine il seguente comma

Al comma 4-ter, lettera a), dell'articolo 58 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, le parole: “finalizzati al recupero degli apprendimenti”, sono sostituite dalle seguenti: “per le finalità previste al comma 1, lettere a) e b) , dell'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per l'anno scolastico 2021/2022 oltre che al recupero degli apprendimenti”. Conseguentemente il termine del 30 dicembre di cui alla lettera a), dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 è spostato al 30 giugno 2022.

Motivazione: appare irragionevole che le nuove risorse previste dalla L. 77/2020 non siano introdotte anche per l'a.s. 2021/22 in considerazione del perdurare della situazione di emergenza e della necessità dello sdoppiamento delle classi.

6. Revisione organici

All'articolo 1 si aggiunge in fine il seguente comma

In considerazione della ripresa delle attività in presenza si procede alla ridefinizione degli organici del personale scolastico alla luce della revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81 di cui al protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19 e l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA.

Motivazione: occorre una revisione degli organici sia del personale docente che ATA che consenta una piena funzionalità dell'autonomia scolastica per il contrasto alla povertà educativa anche in situazioni di emergenza.

7. Interventi sul dimensionamento scolastico

All'articolo 1 si aggiunge in fine il seguente comma

In considerazione della ripresa delle attività in presenza e dell'esigenza di una migliore organizzazione delle singole istituzioni scolastiche è ripristinata la normativa previgente a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo della Legge n. 111 del 15 luglio 2011.

Motivazione: con la Legge 111 del 2011 si è proceduto a un forzoso accorpamento di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado in istituti comprensivi aventi almeno 1000 alunni (senza alcun limite massimo, così come per il settore secondario superiore), ridotti a 500 nelle zone in deroga; e si è disposto di non assegnare alle scuole con meno di 500 alunni (300 sempre per le zone in deroga) un dirigente titolare, quindi affidate in reggenza. Di lì a breve la legge 183/2011 ha elevato il parametro minimo a 600 (400 per le consuete deroghe) e, dopo il dirigente, negando a queste scuole anche un DSGA titolare. Appare ragionevole, perciò, un ritorno alla normativa previgente a questo disposto dalla legge 111 al fine di una migliore gestione delle singole istituzioni scolastiche.

8. Numero alunni per scuola

All'articolo 1 si aggiunge in fine il seguente comma

Al comma 978 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole "Per l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite con "A partire dall'anno scolastico 2021/2022".

Motivazione: per una migliore funzionalità delle istituzioni scolastiche è opportuno rendere strutturale la modifica introdotta dall'ultima legge di Bilancio.

9. Rapporto alunni docenti

All'articolo 1 si aggiunge in fine il seguente comma

Per garantire il rispetto della distanza di sicurezza di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 1 e in considerazione della necessità di riprendere le attività in presenza è riformulata la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107 a seguito della revisione dei criteri per la formazione delle classi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente. A decorrere dal presente anno scolastico sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2024.

Motivazione: miglioramento del rapporto alunni/docenti ha ricadute positive sulla didattica e sull'apprendimento degli alunni e consente di assicurare agli studenti ambienti idonei allo svolgimento delle attività, laboratori e aree comuni di condivisione. Ridurre il numero massimo di alunni per classe garantisce sicurezza, igiene e vivibilità degli ambienti di apprendimento.

10. Adeguamento organico di fatto all'organico di diritto

All'articolo 1 si aggiunge in fine il seguente comma

In considerazione della necessità di riprendere le attività in presenza sono ridefinite le piante organiche di cui all'art.6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del Capo secondo del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con particolare attenzione al settore scolastico, l'adeguamento dell'organico di fatto all'organico di diritto in assenza di ragioni sostitutive e in presenza di posti in deroga assegnati per coprire effettive esigenze.

Motivazione: la modifica interviene in vista dello sblocco delle assunzioni sul 100% del turnover e per garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa grazie all'adeguamento dell'organico di fatto all'organico di diritto per il funzionamento degli uffici pubblici, in particolar modo nella scuola dove i posti in deroga sul sostegno costituiscono oggi più del 40% della pianta organica.

11. Revisione criteri organico sostegno

All'articolo 1 si aggiunge in fine il seguente comma

In considerazione della necessità di riprendere le attività in presenza sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Motivazione: la disposizione garantisce la continuità didattica degli insegnanti di sostegno indispensabile per assicurare una piena integrazione degli alunni con disabilità; in ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all'organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere, senza eccezione alcuna, la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità.

12. Revisione criteri organici educatori

All'articolo 1 si aggiunge in fine il seguente comma

In considerazione della necessità di riprendere le attività in presenza sono rivisti i criteri di formulazione degli organici del personale educativo in deroga a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, convertito Legge 15 luglio 2011, n. 111 sulla base dell'incremento della popolazione scolastica dei convitti e comunque in modo da prevedere la presenza di almeno un educatore per ogni istituzione scolastica.

Motivazione: Il personale educativo è la figura professionale che i processi di crescita umana e civile sul piano psicopedagogico e relazionale, facendo anche da raccordo tra le famiglie, gli studenti, i docenti e la dirigenza per il recupero sociale di ragazzi a rischio dispersione. Ogni anno, tuttavia, nonostante il continuo aumento della popolazione scolastica dei Convitti ed Educandati Statali Nazionali, si assiste alla carenza di personale educativo. Questa circostanza richiede necessariamente il superamento dei parametri previsti dal D.P.R. 81/09 - Legge Gelmini- attuati con il decreto-legge 06 luglio 2011, n° 111 che vincola la dotazione organica del personale docente educativo a quella dell'anno scolastico 2011/2012.

13. Indennità di rischio biologico

All'articolo 1 si aggiunge in fine il seguente comma

In considerazione della ripresa delle attività in presenza è previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione:

- A tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico;
- Ai videoterminalisti, di un'indennità specifica.

Tale indennità con carattere mensile dovrà essere in ogni corrisposta in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza.

Motivazione: Quello del docente, dell'educatore e di buona parte del personale Tecnico, Amministrativo e Ausiliario, è un lavoro relazionale, che ogni giorno prevede lo scambio ravvicinato di contatti con decine di alunni. In un contesto di continua preoccupazione per il contenimento dell'epidemia diventa pertinente il conferimento di una indennità di rischio. Pertanto, è ragionevole pianificare una riapertura della contrattazione per assegnare un forfait di 10 euro al giorno a quel personale che si sottopone a rischi e stress non indifferenti, a contatto con tanti alunni, all'interno di edifici che nella metà dei casi sono stati costruiti prima del 1971, oggi in

alto numero fatiscanti ed in perenne ristrutturazione. Si tratta di indennità che comunemente vengono riconosciute a certe tipologie di personale per il quale sussiste quella che viene definita come una “presunzione rilevante di rischio”. Spetta, in sostanza, per quelle prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale del lavoratore, ciò indipendentemente dalla quella che potrebbe essere la categoria o il profilo professionale di appartenenza.

Lo stesso INAIL nel suo documento “Il rischio biologico nei luoghi di lavoro. Schede tecnico-informative”, Nel 2011 afferma che “le scuole sono annoverate tra i cosiddetti “ambienti indoor” (ambienti confinati di vita e di lavoro). In esse si svolgono sia attività didattiche in aula, in palestra, e/o in laboratorio, sia attività amministrative. Per il rischio biologico, un’attenzione particolare meritano gli istituti che hanno indirizzi particolari quali quello microbiologico o agrario. In tali scuole, infatti, spesso vengono svolte attività in laboratorio che richiedono il contatto con colture microbiologiche o esercitazioni nel settore agricolo e zootecnico. È da segnalare in particolare la situazione dei convitti e del relativo personale educativo che anche in caso di chiusura delle Istituzioni scolastiche proseguono le attività didattiche in presenza.

Occorre riconoscere l’indennità di Videoterminalista al lavoratore che utilizza in modo sistematico o abituale videoterminali, pc per venti ore settimanali. Il personale Amministrativo, Tecnico e Dsga trascorrono più di venti ore settimanali.

14. Assistenti tecnici negli istituti comprensivi

All’articolo 1 si aggiunge in fine il seguente comma

Al comma 967 dell’articolo 1 della LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 nel primo periodo, sostituire le parole “di 1.000 posti di personale assistente tecnico” con “fino a garantire un’unità di assistente tecnico per ciascuna scuola autonoma di cui al comma precedente”. Conseguentemente eliminare il secondo periodo e inserire alla fine del terzo periodo il seguente: “Eventuali ulteriori risorse sono attinte dal fondo per l’organico dell’autonomia.”

Motivazione: risulta ragionevole pianificare, in considerazione della crescente presenza della componente digitale nella didattica, una presenza stabile del personale tecnico in tutte le istituzioni scolastiche. Il contingente previsto dal presente provvedimento non è sufficiente poiché non solo gli Istituti comprensivi non avevano nel proprio organico la figura professionale dell’assistente tecnico informatico ma anche alcuni Istituti di Scuola Secondaria Secondo Grado ne sono sprovvisti. Queste figure professionali potrebbero anche svolgere il ruolo di animatori digitali, figura prevista dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) del 27 Ottobre 2015, in quanto le mansioni che la normativa fornisce a tale figura potrebbero essere più agevolmente svolte da uno specialista dell’area informatica, che da un docente che dovrebbe essere formato e che comunque necessiterebbe del supporto di un tecnico specializzato.